

Allegato A) della deliberazione consiliare n. 35 di data 24 ottobre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Paolo Ciresa -



COMUNE DI CALDONAZZO

Provincia di Trento

Piazza Municipio n. 1

38052 CALDONAZZO -

P. IVA 00145790226 - Cod. Fisc. 81001190222

**Revisione straordinaria
delle partecipazioni
societarie detenute
dal Comune di Caldronazzo**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il D.Lgs. 175/2016 in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e più in generale a tutti gli adempimenti imposti dalla D.Lgs. 175/2016 si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2016 sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 10 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per quanto concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria.

In base al comma 3 bis 1 quindi il Comune deve prevedere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione quando ricorrono i seguenti presupposti ovvero quando partecipa in:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente, mantenendo anche le partecipazioni in società dalle caratteristiche dimensionali inferiori alla stessa, purchè coerenti con gli altri requisiti individuati dalla normativa;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016, richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un *vincolo di attività*, recitando testualmente: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale, le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato." Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre sarà pubblicato sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione trasparente".

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito all'ambito di applicazione della presente revisione straordinaria. Oggetto delle misure di razionalizzazione sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016. Tuttavia nella presente analisi è necessario anche dare atto della partecipazione del Comune di Caldonazzo in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini cognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali

sovraposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

Preso infine atto che ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 tale ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016 deve essere effettuata "anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario", è doveroso ricordare che il Comune di Caldonazzo, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Caldonazzo alla data del 31 dicembre 2016 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSIONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge nr. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in

tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 nr. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2010 il Comune di Caldonazzo ha effettuato una prima ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- a) STET S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione dell'energia elettrica;
- b) AMNU S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- c) MACELLO PUBBLICO S.r.l., avente per oggetto il servizio pubblico di macellazione;
- d) NUOVA PANAROTTA S.p.A., avente per oggetto il servizio di trasporto funiviario;
- f) GOLF VALSUGANA S.r.l., avente per oggetto l'attività di promozione e sviluppo di attività sportive;
- g) TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate;
- h) INFORMATICA TRENTINA S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici;
- i) CONSORZIO DEI COMUNI S.c., avente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci;
- j) AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.ar.l., avente per oggetto la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento;
- k) DOLOMITI ENERGIA S.p.a., avente per oggetto la distribuzione del gas naturale;

e disponendo la cessione delle azioni della Società Istituto Atesino di Sviluppo S.p.a.; la vendita delle azioni è stata effettuata il 14.2.2011.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa il Comune di Caldonazzo ha adottato il proprio Piano, corredato della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione, con decreto sindacale dd. 7 maggio 2015. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota di data 11.05.2015, prot. n. 2702.

Nel Piano di Razionalizzazione si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: STET S.p.a., AMNU S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Azienda per il Turismo Valsugana S.c.a.r.l., Dolomiti Energia S.p.a. Il Piano conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a. e la partecipazione nella Società Intesa San Paolo S.p.a.

Con deliberazione n. 14 del 16.03.2015 il Consiglio comunale di Caldonazzo ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.. L'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 25 marzo 2015 ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, alla data del 02.04.2015.

La cessione delle azioni della società Intesa San Paolo S.p.a. è stata disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2015 ed è stata effettuata il 17.12.2015.

Per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale. Attraverso questa operazione il Comune di Caldonazzo è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a..

Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Caldonazzo risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01812230223	STET S.p.a.	2002	4,63	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano
Dir_2	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	6,251	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_3	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA	2001	6,01	servizio pubblico di macellazione
Dir_4	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.	2007	1,306	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Dir_5	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_6	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0298	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_7	00990320228	INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	1984	0,0264	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Dir_8	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00098	Produzione di energia elettrica, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Caldonazzo risultano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	0,7718	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	0,35	produzione di energia idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	0,2986	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01932800228	SET DISTRIBUZI ONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,093	distribuzione di energia elettrica
Ind_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0,0829	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_6	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGI CO TRENTINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,35	0,0162	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecniche intelligenti per la gestione del territorio
Ind_7	00109850222	CASSA RURALE ALTA VALSUGAN A SOC. COOP. (nel 2015 CASSA RURALE DI PERGINE SOC. COOP.)	1920	STET S.p.a.	0,21	0,0097	azienda di credito

Ind_8	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,0045 (0,0021 attraverso Informatica Trentina S.p.a.; 0,0024 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale
-------	-------------	---	------	---	--	--	--

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “*enti strumentali di diritto pubblico e privato*”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Da ultimo, prima di procedere all’analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l’applicazione del parametro di cui all’art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ., conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna 54/2017/PAR.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

STET S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	STET S.p.a.	2003	4,63	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

STET S.p.a è stata costituita nel 2003 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.a. e di SEVAL S.p.a. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l., trasformata poi in società per azione (STET S.p.a.).

STET S.p.a. svolge per conto di alcuni Comuni attività di servizio pubblico a rilevanza economica (nello specifico, per il Comune di Caldonazzo il servizio di distribuzione dell'energia elettrica), affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la società VALE S.p.a., società partecipata interamente da STET S.p.a., che aveva come oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane, è stata fusa per incorporazione nella società STET S.p.a. L'operazione di fusione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria delle rispettive società (STET S.p.a. e VALE S.p.a.) in data 22.02.2016.

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.a. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi.

Il Comune di Caldonazzo ha acquisito la quota maggiore di partecipazione, 1.039.400 azioni su un totale di 1.048.827 azioni possedute, quale parte del corrispettivo per il conferimento in STET S.p.a. dell'azienda elettrica comunale, disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2003.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	58,00
Numero amministratori	5

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	3.044.693,00
Compensi amministratori	83.472,00
Compensi componenti organo di controllo	44.568,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	2.532.418,00
2014	2.703.732,00
2013	2.210.272,00
2012	2.183.321,00
2011	2.554.738,00

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	8.876.036,00
2014	9.372.109,00
2013	9.617.149,00
FATTURATO MEDIO	9.288.431,33

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto STET S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente per il Comune di Caldonazzo della distribuzione dell'energia elettrica; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”.

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 5.9.2013 il Comune di Caldonazzo ha approvato lo schema di convenzione tra gli enti soci di STET S.p.a. quale strumento di coordinamento tra i Comuni per disciplinare l'esercizio associato della governance, intesa come funzione di indirizzo, direttiva e controllo della società, attribuita ad un apposito organismo: la Conferenza di coordinamento dei Sindaci, convenzione che costituisce allo stesso tempo accordo ai sensi dell'art. 1 del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* siglato il 20 settembre 2012, mediante il quale gli enti individuano il Comune capofila, che per nome e per conto degli altri soci si rapporta con la società; il Comune di Pergine Valsugana, che esercita il controllo della società, è stato designato quale Ente che in nome e per conto degli altri Comuni si rapporti con la Società.

La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, STET Spa ha posto in essere azioni mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ad ottimizzazione le risorse e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società AMNU S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: fino al giugno 2014 STET S.p.A. non era dotata di una figura di Direttore Generale, si è provveduto ad assegnare tale incarico al medesimo Direttore Generale di AMNU S.p.a., realizzando così economie di scala fra le due società;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. STET S.p.a. mette a disposizione di AMNU S.p.a. alcuni spazi fisici, mentre AMNU S.p.a. eroga, anche per conto di STET S.p.a., tutti i servizi di front office alla clientela;
- Sistemi informativi: nel corso del 2013 STET S.p.a. ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo informatico. A fronte della necessità di AMNU S.p.a. di effettuare analogo investimento, le due società hanno concordato di condividere il sistema di STET S.p.a.. A decorrere dal 1.4.2014 STET fornisce quindi ad AMNU servizi di hosting applicativo, assistenza tecnica sistemistica ed amministrazione dei sistemi informatici, a fronte di un canone concordato. Il canone introitato consentirà di ammortizzare parzialmente i costi di investimento e di gestione necessari al funzionamento del sistema;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale ed anzichè ricorrere a nuove assunzioni o a consulenti esterni, sono state sfruttate le competenze preesistenti presso AMNU.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AMNU S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01591960222	AMNU S.p.a.	1997	6,251	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune di Caldonazzo l'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa); fornisce in appalto il servizio di inumazione cimiteriale sino al 31.12.2019. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 18 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	64,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	---

Importi in euro

Costo del personale	2.842.132,00
Compensi amministratori	23.491,00
Compensi componenti organo di controllo	13.849,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	326.810,00
2014	525.859,00
2013	568.051,00
2012	163.607,00
2011	222.466,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	8.620.264,00
2014	8.631.791,00
2013	8.548.381,00
FATTURATO MEDIO	8.600.145,33

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.11.2014 il Comune di Caldonazzo ha approvato lo schema di convenzione tra gli enti soci di AMNU S.p.a., quale strumento di coordinamento tra i Comuni per disciplinare l'esercizio associato della governance, intesa come funzione di indirizzo, direttiva e controllo della società, attribuita ad un apposito organismo: la Conferenza di coordinamento dei Sindaci, convenzione che costituisce allo stesso tempo accordo ai sensi dell'art. 1 del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* siglato il 20 settembre 2012, mediante il quale gli enti individuano il Comune capofila, che per nome e per conto degli altri soci si rapporta con la società; il Comune di Pergine Valsugana è stato designato quale Ente che in nome e per conto degli altri Comuni si rapporti con la Società.

La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, AMNU Spa ha posto in essere azioni e strategie mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società STET S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: dal giugno 2014 il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a., con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi per l'affitto dei locali si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;
- Server: data la necessità di AMNU S.p.a. di sostituire il server che non rispondeva alle misure minime di sicurezza e considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting in base al quale i nuovi server di AMNU S.p.a. sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a. Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con tale società mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a..

La riduzione dei costi si è realizzata anche attraverso la riorganizzazione dei giri di raccolta e le relative frequenze di passaggio per evitare passaggi a vuoto dei mezzi; ciò ha comportato nel 2015 una diminuzione di Euro 366.300,00 delle tariffe applicate ai cittadini.

Nel 2017 sono state installate le calotte sui contenitori degli imballaggi leggeri al fine di ridurre sensibilmente il conferimento di rifiuto non conforme ed i conseguenti costi di smaltimento, ottenendo nel contempo maggiori ricavi derivanti dalla maggiore qualità del rifiuto conferito.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	6,01	servizio pubblico di macellazione

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12.10.2000: *"Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti”*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati.

Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigore della concessione previgente.

Nel corso del 2013 la conferenza dei Sindaci dei Comuni soci ha ritenuto di provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di macellazione.

Nel corso del 2015 i Comuni hanno condiviso la scelta di intervenire sui costi fissi di gestione ed in particolare sul compenso dell'amministratore unico che incideva in maniera rilevante sulla situazione economica della società (Euro 6.500,00 annuali). In data 16/04/2015 l'assemblea ordinaria della società ha

deliberato la nomina dell'Amministratore Unico della società per il triennio 2015 – 2017 stabilendo che allo stesso non spetteranno compensi anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 “*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*” in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società “*nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (...). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (...). Inoltre, il requisito della "stretta necessità" implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.*

(...) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...).

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	2.230,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.315,00
2014	2.081,00
2013	-6.853,00
2012	931,00
2011	7.483,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	73.590,00
2014	74.080,00
2013	68.875,00
FATTURATO MEDIO	72.181,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, alla luce di quanto già deciso dall'assemblea dei soci in data 22/05/2017 che ha deliberato di procedere alla dismissione del servizio pubblico di macellazione e di procedere alla liquidazione della società.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti, in quanto la società non ha personale dipendente, essendo il servizio di macellazione affidato ad un soggetto terzo.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000 euro.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario procedere all'analisi degli ulteriori criteri richiesti dalla normativa provinciale.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene necessaria la dismissione del servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018 e la messa in liquidazione della società, che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci del 22.5.2017.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.	2007	1,306	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

L’Azienda per il Turismo Valsugana S.c.a.r.l., inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Caldonazzo con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.06.2007 ha approvato la costituzione della società e contestualmente la sottoscrizione di una quota di partecipazione pari ad Euro 1.000,00.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Caldonazzo, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”. In particolare all’art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Con deliberazione del Consiglio comunale di Caldonazzo n. 40 del 27.10.2014 è stato approvato il nuovo statuto della società, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, al fine di ridurre gli organi di amministrazione della società e conseguentemente contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare è stata abrogata la previsione del Comitato esecutivo, organo che si sovrapponeva per molti aspetti al Consiglio di amministrazione, ed è stato ridotto a 13 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione (inizialmente costituito da un numero di membri da 7 fino a 26).

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulta quindi inferiore al numero dei dipendenti, inoltre la società pur non distribuendo utili tra i soci, mantiene un suo equilibrio economico-patrimoniale.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	14,03
-------------------------	-------

Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	572.659,00
Compensi amministratori	72.206,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	4.882,00
2014	3.026,00
2013	393,00
2012	5.206,00
2011	14.346,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	2.076.088,00
2014	1.976.937,00
2013	2.384.143,00
FATTURATO MEDIO	2.145.722,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto la partecipazione del Comune di Caldonazzo, come di altri enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002 n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento", in particolare all'art. 9 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgono all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è "l'adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale" (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002). L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Caldanzano (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e Consorzi B.I.M.).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	20,00
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.349.258,00
----------------------------	--------------

Compensi amministratori	73.900,00
Compensi componenti organo di controllo	10.296,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	178.915,00
2014	20.842,00
2013	21.184,00
2012	68.098,00
2011	53.473,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	3.327.726,00
2014	3.242.156,00
2013	4.596.723,00
FATTURATO MEDIO	3.722.201,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, la Società rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l' "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0298	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
 - b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
- Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Caldonazzo ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 4.5.2009, considerato che il Comune in data 5.2.2003 ha attivato, assieme ad altre Amministrazioni comunali, la Gestione associata del Servizio di Polizia Locale denominato "Alta Valsugana" - tuttora in essere, con capofila il Comune di Pergine Valsugana, prendendo atto che il Comune di Pergine Valsugana, con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 29.12.2015 ha affidato alla società Trentino Riscossioni S.p.a. per il periodo 2016-2020 l'attività della gestione e riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale e prendendo atto che il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota inviata a tutti i Comuni, ha ritenuto che l'affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative richieda l'adesione a Trentino Riscossioni S.p.a. di tutti gli Enti facenti parte della Gestione associata del Servizio di Polizia Locale.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	48,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.685.673,00
Compensi amministratori	71.333,00
Compensi componenti organo di controllo	38.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	275.094,00
2014	230.668,00
2013	213.930,00
2012	256.787,00
2011	330.375,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	3.463.955,00
2014	3.302.123,00
2013	3.077.399,00
FATTURATO MEDIO	3.281.159,00

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, la Società rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che *“Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”*

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tenuto presente quanto comunicato dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, secondo cui l'affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative richieda l'adesione a Trentino Riscossioni S.p.a. di tutti gli Enti facenti parte della Gestione associata del Servizio di Polizia Locale, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	1983	0,0264	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inherente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Nello specifico al Comune di Caldonazzo la Società fornisce – a seguito di affidamento diretto – sistemi informativi e servizi di gestione e assistenza tecnico-informativa.

Il Comune di Caldonazzo ha aderito a Informatica Trentina S.p.a. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.9.2008, vista la lettera della società di data 22.7.2008 – protocollo n. 74217/MIF/mm, nella quale si dava conto dei rapporti di

fornitura in essere con il Comune.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	284,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	15.893.258,00
Compensi amministratori	108.186,00
Compensi componenti organo di controllo	47.626,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	122.860,00
2014	1.156.857,00
2013	705.703,00
2012	2.847.220,00
2011	3.351.163,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	42.440.999,00
2014	45.819.302,00
2013	56.505.633,00
FATTURATO MEDIO	48.255.311,33

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Informatica trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della

delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: “*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilitate dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*”. Si ricorda che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la “produzione di beni e servizi strumentali” è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Informatica trentina S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Informatica trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i servizi non strategici o non efficacemente presidiabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.a.	1998	0,00098	Produzione di energia elettrica, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società oerpranti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 di data 16.7.1986 il Comune di Caldonazzo ha stabilito di dare in concessione alla Società (al tempo denominata Società Industriale Trentina S.p.a.) il servizio di distribuzione del gas metano all'interno del territorio comunale per la durata di trent'anni; la concessione è stata formalizzata con contratto di data 7.7.1987 - n. 771 di Repertorio, registrato a Borgo Valsugana il 13.7.1987 al n. 682, vol. I. Attualmente il servizio di distribuzione del gas naturale viene esercitato tramite la Società Novareti S.p.a., interamente partecipata da Dolomiti Energia Holding S.p.a.

La società Dolomiti Energia Holding è partecipata dal Comune di Caldonazzo si direttamento con lo 0,00098% del capitale sociale, sia indirettamente tramite la società STET S.p.a. con una percentuale dello 0,0829.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	166,00
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	---

Importi in euro

Costo del personale	11.109.237,00
Compensi amministratori	443.669,00
Compensi componenti organo di controllo	88.073,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	35.246.806,00
2014	70.371.518,00
2013	65.336.192,00
2012	46.598.885,00
2011	-30.024.827,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	44.130.945,00
2014	88.934.421,00
2013	79.278.695,00
FATTURATO MEDIO	70.781.353,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto Dolomiti Energia Holding S.p.a., attraverso la partecipata Novareti S.p.a., gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della distribuzione gas naturale. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.".

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 La società ha registrato risultati positivi in quattro degli esercizi considerati.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

Le partecipazioni indirette per il tramite della Società Energia Holding s.P.A. non vengono riportate in quanto sulla società il Comune di Caldonazzo non esercita alcun controllo a sensi del D.Lgs. n. 175/2016, neppure congiunto con altre Amministrazioni pubbliche.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ENERVALS S.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	0,7718	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Enerval srl si occupa di energie rinnovabili e di bonifiche ambientale; attualmente è impegnata nello sviluppo e nell'applicazione di sistemi geotermici sia per uso civile che per tutte le attività produttive, commerciali, agricole e ricettive.

La società Enerval è nata ufficialmente nel 2008 dopo un anno di ricerca con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e l'Università di Trento con l'obiettivo di migliorare tutte le componenti tecnologiche ed i processi di applicazione della geotermia.

Enerval S.r.l. svolge le seguenti attività:

- Consulenza ed assistenza per progetti di risparmio energetico attraverso l'analisi degli impianti in uso e proposte di razionalizzazione e miglioramento anche attraverso la ricerca delle migliori condizioni di prezzo per la fornitura di energia.
- Progettazione e realizzazione "chiavi in mano" di impianti di GEOTERMIA ed impianti energetici integrati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse).
- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti energetici integrati e stipula di contratti con l'utilizzatore finale di fornitura di energia, calore e raffrescamento.

STET S.p.A. ha ritenuto utile l'acquisto della partecipazione ai fini del consolidamento del know how aziendale nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nella geotermia.

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,7718 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	1,04
Numero amministratori	1

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	35.601,00
Compensi amministratori	39.000,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	4.456,00
2014	12.247,00
2013	10.352,71
2012	48.537,00
2011	28.905,00

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	387.743,00
2014	418.624,00
2013	582.934,00
FATTURATO MEDIO	463.100,33

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Con la Conferenza di coordinamento dei Sindaci di STET Sp.a. di data 14/09/2017 i Comuni controllanti la società hanno deciso di dare indirizzo alla società medesima di alienare la partecipazione in Enervals S.r.l.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per la società STET S.p.a., di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Enervals S.r.l., in quanto non essenziale e strategica per l'attività di STET S.p.a.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PRIMIERO ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	0,35	produzione di energia idroelettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da parte di STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idrolettriche "ex SAVA", predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, che deteneva sulle stesse un diritto di prelazione, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Attualmente la società possiede e gestisce i seguenti impianti idroelettrici:

Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 140 Gwh;

Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh;

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 17 MW ed una producibilità annua di 110 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 10 GWh.

Il Comune di Caldronazzo detiene lo 0,35% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	26,83
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

Importi in euro

Costo del personale	1.705.986,00
Compensi amministratori	141.732,00
Compensi componenti organo di controllo	47.173,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	1.566.482,00
2014	8.904.159,00
2013	8.028.469,00
2012	9.532.624,00
2011	12.156.763,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	19.283.385,00
2014	26.743.164,00
2013	26.553.567,00
FATTURATO MEDIO	24.193.372,00

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a, ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	0,2986	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica e gas, la società svolge attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura, nonché delle vendita di energia elettrica nel mercato "tutelato", per conto di STET S.p.A., in una logica di ottimizzazione della gestione.

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,2986% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	136,00
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	7.145.189,00
Compensi amministratori	164.351,00
Compensi componenti organo di controllo	47.840,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	29.579.916,00
2014	22.142.425,00
2013	35.200.927,00
2012	29.540.538,00
2011	27.799.817,00

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	819.866.952,00
2014	805.935.454,00
2013	726.027.670,00
FATTURATO MEDIO	783.943.358,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n°164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,093	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,093 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	282,07
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	17.436.647,00
Compensi amministratori	143.213,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	19.373.086,00
2014	37.930.361,00
2013	27.804.493,00
2012	11.960.455,00
2011	9.697.622,00

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	91.022.185,00
2014	107.470.330,00
2013	96.780.024,00
FATTURATO MEDIO	98.424.179,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a., ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione; mentre STET S.p.a. si occupa della gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Sant'Orsola Terme.

Con l'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la Giunta provinciale è stata inoltre autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della L.P. n. 4/98, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, che possa gestire la fase transitoria di cui all'articolo 13 del più volte citato DPR.

L'articolo 1-ter, comma 2, del DPR n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, prevede, tra l'altro, che nel territorio delle province di Trento e Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel, nonché le imprese locali operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0,0829	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti). La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il Comune di Caldanzano detiene lo 0,0829% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	166,00
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	11.109.237,00
Compensi amministratori	443.669,00
Compensi componenti organo di controllo	88.073,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	35.246.806,00
2014	70.371.518,00
2013	65.336.192,00
2012	46.598.885,00
2011	-30.024.827,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	44.130.945,00
2014	88.934.421,00
2013	79.278.695,00
FATTURATO MEDIO	70.781.353,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a., ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali - acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. “riforma istituzionale” di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati positivi in quattro dei cinque esercizi precedenti.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,35	0,0162	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società consortile a responsabilità limitata ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio, volto a favorire l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settore.

La società si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Green Building Council Italia (GBC), associazione volontaria di imprese, enti e strutture, basata sul consenso e sulla valorizzazione dell'integrazione tra competenze tecniche scientifiche e competenze operative, che persegue, attraverso lo sviluppo e l'adattamento alla realtà italiana del sistema L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design, protocollo statunitense di certificazione della sostenibilità degli edifici).

La società, riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca, svolge attività in campi di interesse per STET S.p.A., in termini di acquisizione di know-how, con particolare riferimento ai temi dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,0162 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	23,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	---

Importi in euro

Costo del personale	947.843,00
Compensi amministratori	25.000,00
Compensi componenti organo di controllo	16.320,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	35.837,00
2014	62.149,00
2013	104.612,00
2012	28.227,00
2011	-22.325,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.908.490,00
2014	1.914.763,00
2013	1.904.929,00
FATTURATO MEDIO	1.909.394,00

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 8 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati positivi in quattro degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC. COOP. – nel 2015 CASSA RURALE DI PERGINE SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00109850222	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC. COOP. – nel 2015 CASSA RURALE DI PERGINE SOC. COOP.	1920	STET S.p.a.	0,21	0,0097	azienda di credito

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La partecipazione originaria di STET S.p.a. era nella società Cassa Rurale di Pergine che, a seguito della fusione nel 2016 con Cassa Rurale di Caldonazzo, Cassa Rurale di Levico, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, è divenuta Cassa Rurale Alta Valsugana.

La partecipazione alla compagine sociale dell'istituto di credito cooperativo ha natura meramente istituzionale.

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,0097 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	97
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	6.755.660,00
Compensi amministratori	149.536,00
Compensi componenti organo di controllo	55.783,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-17.345.312,00
2014	-8.262.986,00
2013	511.157,00
2012	2.567.023,00
2011	3.439.568,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	20.430.726,00
2014	24.871.092,00
2013	26.848.493,00
FATTURATO MEDIO	24.050.103,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate. Con la Conferenza di coordinamento dei Sindaci di STET Sp.a. di data 14/09/2017 i Comuni controllanti la società hanno deciso di dare indirizzo alla società medesima di alienare la partecipazione in Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in due degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per la società STET S.p.a., di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,0045 (0,0021 attraverso Informatica Trentina S.p.a. e 0,0024 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	SI

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016. Essa è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Caldonazzo detiene lo 0,0045% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Informatica Trentina S.p.a. e Trentino Riscossioni S.p.a.

Dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	772,00
2014	234,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	45.996,00
2014	33.600,00
2013	5.630,00
FATTURATO MEDIO	28.408,67

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 25 del 27.12.2012 – art. 2). La partecipazione delle stesse al Consorzio è prevista dalla legge provinciale dunque, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono rispettate.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in cui il fatturato è stato di 749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio prevedono peraltro nel corso del 2017-2018 un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società. Il fatturato medio del triennio 2013-2015 risulta dunque non significativo

ai fini della ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal valore indicato agli artt. 18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 nella valutazione del criterio.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Caldonazzo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.